



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.5.2010
COM(2010)220 definitivo

2010/0119 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione**

RELAZIONE

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso denominato il "TDCA"), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Gli articoli 18 e 103 del TDCA prevedono un riesame dell'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Nella riunione del 7 novembre 2005, il consiglio congiunto di cooperazione ha definito le linee generali per il futuro riesame del TDCA, che prevedono un'ulteriore liberalizzazione degli scambi, piccoli adeguamenti del titolo relativo alla Cooperazione allo sviluppo, l'aggiornamento della formulazione di diverse disposizioni relative alla cooperazione economica e alla cooperazione in altri settori, nonché l'aggiunta di nuove disposizioni su materie quali il terrorismo, la Corte penale internazionale, le armi di distruzione di massa, i mercenari e le armi leggere.

Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2006 una proposta di mandato negoziale.

Il 17 novembre 2006, il Consiglio ha adottato una duplice decisione che attribuiva alla Commissione due mandati. Con il primo, alla Commissione venivano fornite le linee guida per il riesame dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione sulla base dell'articolo 106, paragrafo 1, del TDCA, che attribuisce al Consiglio di cooperazione il potere di decidere circa modifiche proposte da una delle parti. Con il secondo mandato, veniva autorizzata l'apertura di negoziati tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per il riesame dell'accordo su questioni relative alla dimensione politica dell'accordo stesso e al settore giustizia, libertà e sicurezza.

Tuttavia, nel corso dei negoziati, per motivi di coerenza, entrambe le parti hanno concordato di rinunciare alla procedura "più leggera" proposta dall'articolo 106, paragrafo 1, del TDCA e di negoziare un unico accordo che modifichi il TDCA. Di conseguenza, la Commissione ha negoziato il presente accordo sulla base delle direttive di negoziato combinate adottate dal Consiglio e di concerto con il Gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e il Gruppo Africa. Questi due organismi sono stati nominati dal Consiglio conformemente alle rispettive competenze, quali comitati speciali incaricati di assistere la Commissione nello svolgimento del suo compito. I negoziati TDCA sugli scambi e le questioni commerciali sono stati sospesi in attesa dell'esito dei negoziati dell'accordo di partenariato economico (APE)¹.

Nel corso dei negoziati, la Commissione ha sempre fatto sì che fosse tenuto in debito conto il processo per l'attuazione del partenariato strategico tra Sudafrica e UE. I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione il 10 ottobre 2007.

¹ Si noti che il 23 febbraio 2010 la Commissione ha adottato una proposta distinta (COM(2010)57) relativa ad una posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica in merito a una modifica degli allegati tariffari del TDCA. Tale modifica distinta intende allineare i dazi istituiti dal TDCA e applicati dal Sudafrica a quelli istituiti dall'APE interinale negoziato con gli Stati della SADC aderenti all'APE e che dovrebbero essere applicati dagli altri paesi dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU).

Il 1° aprile 2008, il Consiglio ha adottato una decisione² relativa alla firma dell'accordo modificativo. Conformemente a tale decisione del Consiglio, l'accordo è stato firmato l'11 settembre 2009 a Kleinmond, Sudafrica, a nome della Comunità e degli Stati membri.

In seguito all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea sostituisce la Comunità europea per l'approvazione dell'accordo. Come previsto all'articolo 3 dell'accordo, le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle relative procedure di approvazione e i rispettivi strumenti di ratifica vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 4, l'accordo modificativo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo modificativo.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare la decisione allegata.

² Decisione 7437/08 del Consiglio, del 1° aprile 2008.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, è stato firmato l'11 settembre 2009 a Kleinmond, Sudafrica, a nome della Comunità e degli Stati membri, in conformità della decisione 7437/08 del Consiglio, del 1° aprile 2008, relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione.

(2) L'articolo 3 dell'accordo modificativo stabilisce che esso sia approvato dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana in conformità delle rispettive procedure.

(3) È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 3 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere da esso vincolata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO,
CHE MODIFICA L'ACCORDO
SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominati “gli Stati membri”, e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominata “la Comunità”,
e
LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
in appresso denominati insieme “le parti”;

CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso denominato il "TDCA"), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE gli articoli 18 e 103 del TDCA prevedono un riesame dell'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; che le parti hanno effettuato un riesame nel 2004 e, in una dichiarazione congiunta del Consiglio di cooperazione del 23 novembre 2004, sono state concordi nel riconoscere la necessità di apportare talune modifiche al TDCA;

CONSIDERANDO CHE il riesame delle disposizioni del TDCA in materia di scambi e questioni commerciali è oggetto dei negoziati su un accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe;

CONSIDERANDO CHE il piano d'azione congiunto per l'attuazione del partenariato strategico tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea è stato concluso e prevede l'estensione della cooperazione tra le parti in un gran numero di settori,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il testo del TDCA è così modificato:

- (1) nel preambolo, è aggiunto un nuovo sesto considerando:

“Riconoscendo che il trattato multilaterale sul disarmo e la non proliferazione è di vitale importanza in tutte le sue componenti e che occorre compiere progressi nell’attuazione di tutti gli obblighi da esso derivanti, le parti desiderano inserire nel presente accordo una clausola che consenta loro di cooperare e di mantenere un dialogo politico su tali questioni;”.

- (2) All’articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e dei principi dello Stato di diritto, insieme alla cooperazione sulle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, definita all’articolo 91 bis, paragrafi 1 e 2, sono alla base della politica interna e internazionale dell’Unione europea e del Sudafrica e costituiscono elementi essenziali del presente accordo.”.

(3) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Articolo 55

Società dell'informazione e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni

1. Le parti decidono di cooperare nello sviluppo della società dell'informazione e nella valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), quali importanti strumenti per lo sviluppo socioeconomico nell'era dell'informazione. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione inclusiva e orientata allo sviluppo;
 - b) sostenere la crescita e il progresso del settore delle TIC, ivi comprese le micro, piccole e medie imprese⁴;
 - c) sostenere la cooperazione in questo settore tra i paesi della regione dell'Africa australe e, più in generale, a livello continentale.
2. Nella cooperazione sono inclusi contatti, scambi di informazioni ed eventuale assistenza tecnica su diversi aspetti della costruzione della società dell'informazione. Tra questi figurano:
 - a) politiche e quadri normativi, applicazioni e servizi innovativi ed inclusivi, sviluppo delle capacità;

⁴ MPMI – Micro, piccole e medie imprese.

- b) l'agevolazione dell'interazione tra autorità normative, enti pubblici e organizzazioni del mondo imprenditoriale e della società civile;
- c) nuove strutture, comprese reti di ricerca e di istruzione, finalizzate all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità delle applicazioni;
- d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla società dell'informazione.

È auspicabile che nel corso del programma di cooperazione allo sviluppo sia presa in considerazione l'attuazione di progetti individuati congiuntamente nel quadro delle interazioni nei settori di cui sopra.”.

(4) L'articolo 57 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“1. La cooperazione in questo settore mira tra l'altro a:”;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. La cooperazione mira in modo specifico a:
 - a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche, del relativo quadro normativo e di infrastrutture adeguate in Sudafrica;
 - b) garantire la sicurezza energetica in Sudafrica mediante la diversificazione delle fonti energetiche;
 - c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico, ambientale e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricità e dei combustibili liquidi;
 - d) favorire lo sviluppo di capacità a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica;
 - e) sviluppare fonti nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture che rispondono alle esigenze energetiche a livello nazionale e rurale e per l'approvvigionamento elettrico;
 - f) introdurre un uso più razionale dell'energia negli immobili e nell'industria, soprattutto promuovendo l'efficienza energetica;
 - g) promuovere lo scambio e l'uso di tecnologie energetiche più pulite e rispettose dell'ambiente;
 - h) promuovere la cooperazione nel campo della regolamentazione del settore energetico nella regione dell'Africa australe;
 - i) promuovere la cooperazione energetica regionale nell'Africa australe.”;

c) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

“3. La cooperazione include le attività avviate dal Sudafrica nel quadro dell'iniziativa dell'UE nel settore dell'energia per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg e della Commissione ONU per lo sviluppo sostenibile.”.

(5) L'articolo 58 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), “salute e sicurezza” è sostituito da “salute, sicurezza e rispetto ambientale”;

b) al paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita da “La cooperazione deve comprendere altresì l'instaurazione di un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti nel settore, con particolare riguardo alle PMI⁵, e deve coinvolgere anche i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati;”;

c) al paragrafo 1 viene aggiunta la seguente lettera:

“d) sostenere politiche e programmi che promuovano l'arricchimento dei minerali a livello locale e che creino opportunità di collaborazione nello sviluppo del settore dell'arricchimento dei minerali;”;

d) il paragrafo 1, lettera d) diventa paragrafo 1, lettera e);

e) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto “e del Partenariato minerario africano (AMP)”.

(6) L'articolo 59 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), dopo “per creare una rete di trasporti” è aggiunto “sicura e”;

b) al paragrafo 2, lettera c), dopo “potenziare la sicurezza del traffico aereo” è aggiunto “, ferroviario”;

c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

“d) stabilire uno scambio di informazioni e migliorare la cooperazione sulle rispettive politiche e prassi nel settore della sicurezza dei trasporti, con particolare attenzione ai settori del trasporto marittimo, aereo e terrestre, compresi i flussi di merci intermodali;

e) armonizzare le politiche e i quadri giuridici nel settore dei trasporti potenziando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze in campo normativo e operativo con le autorità competenti;

⁵ Piccole e medie imprese.

- f) sviluppare partenariati nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, compresi ricerca e sviluppo tecnologico, e le relative applicazioni a favore dello sviluppo sostenibile.”.

(7) È inserito l'articolo seguente:

“Articolo 59 bis

Trasporto marittimo

1. Per promuovere lo sviluppo della loro industria marittima, le parti incoraggiano le proprie autorità competenti, le società di navigazione, i porti, gli istituti di ricerca, le società marittime di spedizione e sdoganamento merci, le società di logistica, le università e le scuole professionali impegnati nel settore a cooperare, tra l'altro, ma non solo, nei seguenti campi:

- a) scambio di opinioni pertinenti alle loro attività nel quadro delle organizzazioni marittime internazionali;
- b) elaborazione e miglioramento della legislazione relativa alla gestione del trasporto e del mercato marittimi;
- c) sviluppo di un servizio di trasporto efficiente per gli scambi marittimi internazionali mediante un funzionamento e una gestione efficaci dei porti e delle flotte delle parti;
- d) applicazione di norme di sicurezza e di norme giuridiche vincolanti a livello internazionale in materia di sicurezza del trasporto marittimo e prevenzione dell'inquinamento dei mari;
- e) promozione dell'istruzione e della formazione professionale marittima, soprattutto la formazione del personale marittimo;
- f) scambio di personale, nonché di informazioni scientifiche e tecnologie;
- g) potenziamento dell'impegno per rafforzare la sicurezza marittima.

2. Le parti ribadiscono il proprio saldo impegno nei confronti delle convenzioni internazionali pertinenti, da loro ratificate, che disciplinano il trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari pericolosi e concordano di cooperare su queste materie tanto a livello bilaterale quanto in contesti multilaterali.

3. La cooperazione su questi argomenti può realizzarsi mediante l'elaborazione congiunta di programmi per lo sviluppo delle capacità nei settori della sicurezza e dell'ambiente.”.

(8) L'articolo 60 è così modificato:

- a) il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

“c) promuovere lo sviluppo di prodotti e mercati, di risorse umane e di strutture istituzionali,”;

- b) il paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:
 - “e) cooperare allo sviluppo e alla promozione del turismo a livello locale;”;
- c) il paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal seguente:
 - “e) promuovere la cooperazione a livello regionale e continentale.”.

(9) L'articolo 65 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, “si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato” è sostituito da “ si svolge in un contesto di dialogo politico, di partenariato e di efficacia degli aiuti”;
- b) alla fine del paragrafo 3 è aggiunto “, in particolare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio”.

(10) È inserito l'articolo seguente:

“Articolo 65 bis

Obiettivi di sviluppo del millennio

Le parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio come stabilito entro il 2015. Le parti concordano anche di intensificare gli sforzi per ottemperare agli impegni assunti nella conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo⁶ e per conseguire gli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg⁷. Le parti esprimono inoltre il loro appoggio all'Unione africana e al suo programma socioeconomico, nonché l'intenzione di mobilitare insieme risorse a favore della sua attuazione.”.

(11) L'articolo 66 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - “1. Le aree della cooperazione allo sviluppo sono fissate in documenti di programmazione pluriennale, compresi documenti congiunti di programmazione convenuti con gli Stati membri dell'UE conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione dell'UE.”;
- b) al paragrafo 2, “i partner e gli attori non governativi nel settore dello sviluppo” è sostituito da “gli attori non statali”;
- c) al paragrafo 3, “precedentemente” è soppresso.

(12) L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

⁶ La conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, svoltasi a Monterrey, Messico, nel marzo 2002, si è conclusa con il Consenso di Monterrey e con l'adozione di una serie di impegni per il finanziamento futuro dell'aiuto allo sviluppo e l'eliminazione della povertà nel mondo.

⁷ Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

“Articolo 67

Beneficiari ammissibili

I partner della cooperazione che possono ottenere un’assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, gli attori non statali e le organizzazioni e le istituzioni regionali e internazionali.”.

(13) L’articolo 68 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, “le missioni di valutazione e di controllo” è sostituito da “i controlli, gli audit e altre missioni”;
- b) al paragrafo 2, lettera c), “partner non governativo” è sostituito da “attore non statale”;
- c) al paragrafo 4, “potrà essere richiesto” è sostituito da “è richiesto”;

(14) L’articolo 69 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, è soppresso “per obiettivi specifici, che scaturirà dalle priorità definite all’articolo 66 e”;
- b) al paragrafo 2, “allegate al programma indicativo pluriennale” è sostituito da “riportate negli accordi e/o contratti che disciplinano i singoli progetti e programmi”.

(15) L’articolo 71 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, “una proposta di finanziamento elaborata” è sostituito da “un piano d’azione annuale elaborato”;
- b) al paragrafo 2, “la proposta di finanziamento e la” è sostituito da “il piano d’azione annuale e lo”.

(16) L’articolo 73 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, “del Sudafrica e dei paesi ACP” è sostituito da “del Sudafrica, dei paesi ACP e dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti”;
- b) al paragrafo 2, “del Sudafrica o dei paesi ACP” è sostituito da “del Sudafrica, dei paesi ACP o dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti”.

(17) All’articolo 76, “Consiglio di cooperazione” è sostituito da “Consiglio dei ministri dell’UE”.

(18) All’articolo 77, “Consiglio di cooperazione” è sostituito da “Consiglio dei ministri dell’UE”.

(19) L’articolo 79 è così modificato:

- a) nel titolo dell'articolo, "principale" è soppresso;
- b) nel testo dell'articolo, "un ordinatore principale" è sostituito da "un ordinatore".

(20) All'articolo 82, paragrafo 2, la prima frase è soppressa.

(21) L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

“Articolo 83

Scienza e tecnologia

1. Le parti continuano ad attuare partenariati scientifici e tecnologici vantaggiosi per entrambe, promuovendo la cooperazione nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea, nel contesto delle disposizioni dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso nel novembre 1997, nonché del presente accordo e di altri strumenti pertinenti. Le parti rivolgono particolare attenzione alla valorizzazione della scienza e della tecnologia a supporto della crescita e dello sviluppo sostenibili del Sudafrica, in linea con le disposizioni del presente accordo, nonché a favore di un avanzamento nella realizzazione del programma per lo sviluppo sostenibile globale e del rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche dell'Africa.

Le parti instaurano un dialogo regolare volto ad individuare congiuntamente le priorità per la cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il rapporto di cooperazione interessa, tra l'altro, questioni riguardanti programmi scientifici e tecnologici finalizzati alla riduzione della povertà, scambi nell'ambito delle politiche in materia di scienza e tecnologia, partenariati di ricerca e innovazione a sostegno della cooperazione economica e per la creazione di occupazione, cooperazione in programmi globali di ricerca di frontiera e in infrastrutture di ricerca globali, sostegno a programmi africani, a livello continentale e regionale, nel campo della scienza e della tecnologia, rafforzamento del dialogo e dei partenariati multilaterali in campo scientifico e tecnologico, sfruttamento delle sinergie tra la cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale e bilaterale, sviluppo del capitale umano e mobilità globale dei ricercatori, nonché cooperazione concordata e mirata in specifiche aree tematiche tecnologiche e scientifiche individuate congiuntamente dalle parti.”.

(22) L'articolo 84 è così modificato:

- a) alla fine del paragrafo 1, è aggiunto “anche nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali.”;
- b) al paragrafo 3, dopo “controllo della qualità dell'acqua;”, è inserito “qualità dell'aria;”; “connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra” è sostituito da “connesse alle cause e agli effetti del cambiamento climatico.”.

(23) L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

“Articolo 85

Cultura

1. Disposizioni generali, dialogo politico

- a) Le parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la reciproca comprensione e la conoscenza delle culture del Sudafrica e degli Stati membri dell'Unione europea.
- b) Le parti si adoperano per instaurare un dialogo politico nel campo della cultura, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo di un settore competitivo delle industrie culturali in Sudafrica e nell'Unione europea.

2. Diversità culturale e dialogo interculturale

Le parti si impegnano a cooperare nel quadro dei pertinenti consessi internazionali (es.: l'UNESCO) per potenziare la tutela e la promozione della diversità culturale e per favorire il dialogo interculturale a livello internazionale.

3. Cooperazione e scambi culturali

Le parti incoraggiano la cooperazione in attività culturali, la partecipazione ad eventi e gli scambi culturali tra operatori culturali sudafricani e dell'Unione europea.”.

(24) All'articolo 86, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le parti avviano un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale. Questo riguarda tra l'altro, ma non soltanto, questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta alla povertà, l'esigenza di un lavoro dignitoso per tutti, la tutela sociale, la disoccupazione, la parità uomo-donna, la violenza nei confronti delle donne, i diritti dei minori, le questioni inerenti ai disabili, agli anziani e ai giovani, le relazioni sindacali, la salute pubblica, la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia.”.

(25) L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

“Articolo 90

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato al problema della droga. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a prevenire la diversione dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano sui principi concordati nella sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe nel 1998 e sul pieno rispetto dei diritti umani fondamentali.”.

(26) L'articolo 91 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Protezione dei dati personali”;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le parti cooperano per migliorare il livello di protezione dei dati personali mirando agli standard internazionali più elevati, stabiliti tra l'altro negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990, e per facilitare lo scambio di dati conformemente alla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto degli standard internazionali più elevati, compresa la tutela dei diritti fondamentali.”;

c) il paragrafo 3 è soppresso.

(27) Sono inseriti gli articoli seguenti:

“Articolo 91 bis

Armi di distruzione di massa e relativi vettori

1. Le parti, considerando l'importanza delle implicazioni della questione in termini di sicurezza e stabilità internazionali, concordano di cooperare per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione, contrastando in tale contesto la proliferazione di tutte le armi di distruzione di massa e dei loro vettori mediante la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi e degli impegni da esse già contratti nel quadro dei pertinenti trattati ed accordi e di altri obblighi internazionali in materia.
2. Le parti concordano inoltre di cooperare per il conseguimento di tali obiettivi:
 - a) provvedendo, come opportuno, a firmare, ratificare o aderire ad altri pertinenti strumenti internazionali di disarmo e di non proliferazione e ad attuare e rispettare pienamente tutti gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti;
 - b) creando e/o mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci, anche penali, in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti concordano che i primi due paragrafi del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore in base ai principi esposti nel preambolo.

Articolo 91 ter

Lotta al terrorismo

1. Le parti condannano fermamente tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo in qualunque forma e manifestazione, giudicandoli criminali e ingiustificati, indipendentemente da dove e da chi siano commessi.
2. Le parti riconoscono inoltre senza esitazioni che il terrorismo non può essere sconfitto se al tempo stesso non si combattono alla radice i fattori che determinano la diffusione di questo fenomeno. Le parti ribadiscono il loro forte impegno per lo sviluppo e l'attuazione di programmi d'azione globali volti all'eliminazione di tali fattori. Le parti sottolineano che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati e che qualunque provvedimento deve fondarsi saldamente sul rispetto dello Stato di diritto. Le parti insistono sul fatto che misure antiterroristiche efficaci e tutela dei diritti umani non sono obiettivi contrastanti, ma complementari e reciprocamente benefici.
3. Le parti evidenziano l'importanza dell'attuazione della strategia globale antiterrorismo dell'ONU e la loro volontà di adoperarsi per la realizzazione di questo obiettivo. Esse rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale sul terrorismo internazionale.
4. Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla normativa internazionale, nonché alle convenzioni e agli strumenti pertinenti e nell'osservanza delle rispettive norme e regolamenti. Esse lo fanno in particolare:
 - a) nel quadro della reciproca applicazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle altre pertinenti risoluzioni dell'ONU, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili;
 - b) mediante lo scambio di informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, per reciproco accordo e conformemente alle norme internazionali e nazionali;
 - c) mediante lo scambio di opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo.

Articolo 91 quater

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale e di attività criminali connesse a droghe illecite e a sostanze psicotrope in particolare.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti alle norme internazionali, in particolare alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 91 quinquies

Lotta al crimine organizzato

Le parti convengono di cooperare nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità finanziaria, compresa la corruzione. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e a promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione.

Articolo 91 sexies

Armi leggere e di piccolo calibro

Le parti riconoscono che la produzione, lo stoccaggio, il possesso e il commercio illegali di armi leggere e di piccolo calibro, la loro eccessiva accumulazione e la loro diffusione incontrollata continuano ad essere un importante fattore di instabilità ed una minaccia per la sicurezza, l'incolumità pubblica e lo sviluppo sostenibile. Le parti convengono quindi di perseguire e di sviluppare ulteriormente una stretta cooperazione per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, come stabilito nel programma d'azione delle Nazioni Unite (UNPoA), e di attivarsi per risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi. Le parti concordano di osservare rigorosamente e di ottemperare pienamente ai loro obblighi derivanti dalla normativa internazionale e dalle pertinenti convenzioni, nonché ai loro impegni in termini di strumenti multilaterali.

Articolo 91 septies

Mercenari

Le parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare e a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi da loro assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative che adempiono a tali obblighi.

Articolo 91 octies

Corte penale internazionale

Le parti, determinate a porre fine all'impunità e a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e il duraturo rispetto delle decisioni degli organi di giustizia internazionali, riaffermano il loro sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua attività. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti e concordano di rafforzare la loro collaborazione con la CPI e la sua attività.

Articolo 91 novies

Cooperazione in materia di immigrazione

1. L'immigrazione deve formare oggetto di un approfondito dialogo politico, che rifletta l'importanza che le parti annettono a questo tema.

Le parti riaffermano il proprio impegno verso gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di immigrazione, affinché sia garantito il rispetto dei diritti umani e siano eliminate tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le parti, il dialogo copre un'area ampia ed inclusiva, in cui rientrano:
 - a) il trattamento equo dei cittadini stranieri che risiedono legalmente sui territori delle parti, una politica di integrazione tesa a concedere a questi cittadini stranieri diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini delle parti, il rafforzamento della non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e lo sviluppo di misure di tutela contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e la violenza a queste riconducibili;
 - b) il trattamento concesso dagli Stati membri dell'UE ai cittadini sudafricani legalmente occupati sul loro territorio che, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, deve essere equivalente a quello concesso ai propri cittadini. Analogamente, il Sudafrica deve concedere un trattamento ugualmente non discriminatorio ai lavoratori dell'UE legalmente occupati sul suo territorio;
 - c) questioni relative ai visti che interessano reciprocamente le parti: tra queste, la semplificazione delle procedure di ingresso per i cittadini sudafricani che visitano l'UE e per i cittadini UE che visitano il Sudafrica;
 - d) sicurezza dei documenti di viaggio e questioni relative all'identità;

- e) collegamenti tra migrazione e sviluppo, tra cui:
- strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e sviluppare capacità adeguate,
 - agevolazione della partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei loro paesi d'origine,
 - cooperazione tesa a rafforzare le capacità, in particolar modo nei settori della salute e dell'istruzione, per controbilanciare gli effetti negativi della “fuga di cervelli” sullo sviluppo sostenibile del Sudafrica e
 - sistemi per agevolare rimesse legali, rapide e poco onerose;
- f) l'elaborazione e l'applicazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 1967, e nell'osservanza del principio di “non respingimento”;
- g) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione riguardante l'immigrazione clandestina, il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani, comprese la lotta alle reti di trafficanti e la protezione delle vittime;
- h) questioni relative al controllo delle frontiere, comprese la creazione di capacità, la formazione, la condivisione delle migliori pratiche e l'assistenza tecnica;
- i) tutte le questioni concernenti il rimpatrio e la riammissione, tra cui la necessità di effettuare i rimpatri nel rispetto della persona e della sua dignità, nonché nel pieno rispetto dei diritti umani, e l'incentivazione del rimpatrio volontario.
3. a) Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e a ridurre l'immigrazione clandestina, le parti decidono di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:
- ciascuno Stato membro dell'UE accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Sudafrica, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
 - il Sudafrica accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'UE, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
 - gli Stati membri dell'UE e il Sudafrica, inoltre, forniscono ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari. Nei casi in cui si nutrano dubbi circa la nazionalità o l'identità di

una persona, le parti accettano di identificare i loro presunti cittadini.

- b) Su richiesta delle parti, sono avviati negoziati per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale, un accordo bilaterale che stabilisca obblighi specifici per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se le parti lo ritengono necessario, tale accordo comprende anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Esso precisa le categorie di persone interessate da queste disposizioni, nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.”.

(28) L’articolo 94 è sostituito dal seguente:

“Articolo 94

Aiuti non rimborsabili

L’assistenza finanziaria in forma di aiuti non rimborsabili è coperta dalle risorse finanziarie provenienti dalle linee del bilancio comunitario per le attività di sviluppo e di cooperazione internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l’approvazione delle richieste, l’esecuzione e il controllo/valutazione è conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.”.

(29) All’allegato IV del Protocollo 1, la versione linguistica sudafricana è così modificata:

“Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is” è sostituito da “Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...⁽¹⁾) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong⁽²⁾ is”.

ARTICOLO 2

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall’inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 3

1. Il presente accordo è approvato dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana conformemente alle rispettive procedure.
2. Le parti notificano l’un l’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

ARTICOLO 4

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.